

COMUNE DI LURANO

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 -Autonomia organizzativa e funzionale

Articolo 3 - Consiglieri comunali

Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

Articolo 5 - Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 6 - Composizione

Articolo 7- Costituzione

Articolo 8 - Presa d'atto del Consiglio

Articolo 9 - Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 10 - Sede riunioni

Articolo 11 - Sedute

Articolo 11 *bis* – Sedute da
remoto

Articolo 11 *ter* – Sedute in forma mista

Articolo 12 – Convocazione

Articolo 12 *bis* – Ordine del giorno

Articolo 12 *ter* – Presidenza delle adunanze

Articolo 13 - Seduta prima convocazione

Articolo 14 - Seduta seconda convocazione

Articolo 15 - Ordine del giorno

Articolo 16 – Sedute pubbliche

Articolo 17 – Sedute segrete

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 18 - Verbali - Approvazione e stesura

Articolo 19 - Trattazione degli argomenti

Articolo 20 - Presentazione dell'argomento e discussione

Articolo 21 - Modalità di intervento

Articolo 22 - Sanzioni disciplinari

Articolo 23 - Tumulto in aula

Articolo 24 - Comportamento del pubblico

Articolo 25 - Questioni pregiudiziali o sospensive

Articolo 26 - Messa in votazione della proposta - Dichiarazione di voto

Articolo 27 - Verifica numero legale

Articolo 28 - Votazione

Articolo 29 - Irregolarità nella votazione

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSILIERI

Articolo 30 - Diritto all'informazione dei Consiglieri –accesso e deposito atti

TITOLO VI

FORME DI INTERVENTO

Articolo 31 - Fatto personale

Articolo 32- Interrogazione

Articolo 33- Interpellanza

Articolo 34 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

Articolo 35- Mozioni

Articolo 36 – Svolgimento mozioni

Articolo 37 – Votazione delle mozioni

Articolo 38 – Rinvio

Articolo 39 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 3 - Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate della Legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Articolo 4 - Prima seduta del Consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni della proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72 – quarto comma – del Testo Unico delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 con esclusione del Sindaco, tra i proclamati Consiglieri.

Articolo 5 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della Legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 6 - Composizione

1. I gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad diverso gruppo.
3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Articolo 7- Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo Consiliare comunica al segretario la propria composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma primo.
3. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Articolo 8 - Presa d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capogruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 9 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capogruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 10 - Sede riunioni

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta.

2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà garantirsi il regolare accesso del pubblico ed il normale svolgimento delle funzioni consiliari.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Articolo 11 – Sedute

1. Le sedute ordinarie sono quelle convocate per la discussione del bilancio di esercizio e del conto consuntivo e delle materie indicate dall'articolo 42, comma 2, lettera b) del TUEL (D. Lgs. n.267/2000). Tutte le altre sono da considerarsi straordinarie.

Articolo 11 bis – Sedute da remoto

1. In caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, le sedute del Consiglio comunale possono tenersi mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto.
2. È in ogni caso garantito il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e tracciabilità di cui all'articolo 38, comma 7, T.U.E.L.
3. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
4. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
5. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza e di coloro che vi partecipano, ovvero sono assenti.

Articolo 11 ter – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
3. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.
4. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Articolo 12 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio viene fatta su richiesta del Sindaco.
2. Il Sindaco, stabilisce l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora, con invito scritto da consegnarsi a ciascun Consigliere mediante posta elettronica certificata (*pec*) indicato dal consigliere o attribuito dal Comune, idoneo a garantire la certezza della consegna, almeno cinque (5) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, salvo il caso di sedute straordinarie il cui termine è di almeno tre (3) giorni mentre per quelle di urgenza il termine è di almeno ventiquattro (24) ore (viene computato il giorno di convocazione e il giorno della seduta).
3. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. *Abrogato (con Deliberazione consiliare n. 4 del 20/04/2022).*
7. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno 24 ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 12 bis – Ordine del Giorno (introdotta con *Deliberazione consiliare n. 4 del 20/04/2022*):

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito web del Comune almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio Comunale. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in n quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio informatico e sul sito web del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Sindaco adotta ogni iniziativa per rendere note presso tutta la popolazione le adunanze e i relativi argomenti trattati e dispone l'affissione di manifesti per far noti il giorno e l'ora di Convocazione del

Consiglio nelle apposite bacheche comunali.

Articolo 12 *ter* – Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. Nel caso di assenza del Sindaco, per impedimento temporaneo o sospensione dalla carica, il Vicesindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente delle adunanze del Consiglio; nel caso di assenza anche del Vicesindaco la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano per età. In mancanza anche di Assessori, la presidenza è assunta dal Consigliere di maggioranza presente che ha ricevuto più voti.
3. Il Vicesindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 53 del T.U.E.L., sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 13 - Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altra data e, comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 Consiglieri.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 14 - Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che:
 - segue ad una precedente, che non è stata celebrata per mancanza del numero legale;
 - dichiarata regolarmente aperta, non ha avuto seguito per essere venuto a mancare il numero legale;
 - segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 12.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi è dato formale avviso

ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 12.

Articolo 15 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa della proposta da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
3. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
4. I cittadini possono assistere stando nella parte riservata al pubblico tenendo un comportamento corretto ed astenendosi da commenti o da manifestazioni di assenso o dissenso.
5. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio, salvo apposita autorizzazione del Presidente.
6. Durante le sedute la video e/o audio registrazione e/o la documentazione fotografica e/o altra forma di ripresa da parte di persone presenti (compresi i Consiglieri comunali) in aula può essere effettuata previa autorizzazione del Sindaco e informazione ai Consiglieri Comunali. La violazione della disposizione (del presente comma 4) comporta una sanzione pecuniaria di euro 250.00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e può comportare l'espulsione del responsabile dalla sala consiliare a discrezione del Presidente. Le riprese e/o registrazioni video e/o audio sono improntate alla trasparenza delle informazioni e all'accessibilità delle notizie, nel rispetto della disciplina sulla riservatezza, del diritto all'oblio (concluso il periodo di pubblicazione i dati dovrebbero "scompare" dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni).
7. Il Consiglio comunale può disporre, con proprio provvedimento, che le sedute pubbliche potranno essere audio/video riprese ad opera del Comune e diffuse in diretta e/o in differita sul web e/o mediante altri media di informazione e/o comunicazione appositamente individuati dall'Ente, usando le tecnologie a disposizione ritenute più utili allo scopo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
8. Nei casi di cui ai commi precedenti (4 e 5) si dovranno adottare accorgimenti tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività consiliare, l'accesso del pubblico in sala, il rispetto della disciplina sulla riservatezza, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca da parte di organi di informazione (giornalisti) e questi ultimi dovranno indicare: a) il titolo di legittimazione (iscrizione all'ordine); b) il numero e il nominativo degli operatori per le attività di ripresa video - audio; c) dove le foto e/o i video e/o le registrazioni verranno pubblicate e/o diffuse; d) il termine per la cancellazione delle foto, dei video, delle registrazioni nei siti *on line* non superiore ad anni 1 (uno).
9. Durante le sedute è vietato esporre cartelli e/o manifesti e/o altre immagini che possano recare disturbo e/o minaccia, ed inoltre è vietata la presenza di chiunque a capo coperto.
10. Per ogni diversa disposizione decide il Sindaco.

11. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale (compresi gli Assessori esterni, salvo diversa decisione del Consiglio), il Segretario Comunale e propri collaboratori purché dipendenti dell'Amministrazione.

Articolo 17 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.

2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco ed a maggioranza di voti espressi in forma palese delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.

3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 18 - Verbali - Approvazione e stesura

1. All'inizio di ogni seduta, di norma, vengono approvati i verbali della seduta precedente.

2. Ciascun Consigliere può formulare proposte di rettifica che vengono poste in votazione. Delle modifiche approvate si fa richiamo, con annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.

3. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

4. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari, potendosi avvalere di personale incaricato o di soggetti autorizzati. Ove si sia provveduto alla registrazione di dibattiti, il nastro dovrà essere conservato agli atti e a disposizione dei Consiglieri.

5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale prima della sua lettura al Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario comunale per la loro integrale iscrizione a verbale.
7. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportati a verbale.
8. Tuttavia, ove il Sindaco od un Consigliere che si ritengano offesi ne facciano richiesta, le stesse dichiarazioni possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta e la sottoscrizione del richiedente.
9. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato, e salvo quanto previsto al precedente comma 8.
10. In caso di incompatibilità o di conflitti di interessi il Segretario comunale può essere sostituito da un Consigliere individuato dal Sindaco.

Articolo 19 - Trattazione degli argomenti

1. In ogni seduta dopo gli adempimenti formali il Sindaco inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno secondo la loro iscrizione.

Articolo 20 - Presentazione dell'argomento e discussione

1. Per ogni argomento all'ordine del giorno vi può essere una presentazione da parte di chi l'ha richiesto o di altro Consigliere designato dal Sindaco. Poi inizia la discussione, dopo eventuali richieste di delucidazione.
2. I Consiglieri che intendono intervenire debbono farne richiesta al Sindaco, il quale dà la parola secondo l'ordine di prenotazione per alzata di mano.
3. La discussione si articola in due serie di interventi, che si concludono con l'eventuale intervento del Sindaco.
4. È proibito a chiunque interrompere colui che ha preso la parola, tranne che al Sindaco.

Articolo 21 - Modalità di intervento

1. Su ciascun argomento all'ordine del giorno nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte. Il primo intervento può durare al massimo 7 minuti, il secondo può durare al massimo 5 minuti.

Per il bilancio di previsione, il Rendiconto e gli strumenti urbanistici generali e loro varianti e negli altri casi stabiliti dal Consiglio i predetti tempi sono rispettivamente aumentati i (il primo, di 3 minuti; il secondo, di 2 minuti).

2. Il presentatore della proposta all'ordine del giorno ha sempre diritto di intervenire per ultimo nel dibattito.

4. Qualora insorgessero questioni pregiudiziali e/o eccezioni procedurali, il Sindaco salvo che non intenda promuovere sulle stesse la votazione del Consiglio decide. Le questioni pregiudiziali e le eccezioni procedurali, che devono essere avanzate prima dell'inizio della discussione di un argomento posto all'o.d.g., si hanno quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

5. La discussione si ritiene conclusa quando tutti coloro che ne hanno fatto richiesta sono intervenuti.

Articolo 22 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia insulti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Quale conseguenza del richiamo, discende la facoltà del Sindaco di proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 23 - Tumulto in aula

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospenda la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

3. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 24 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 25 - Questioni pregiudiziali o sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo i proponenti, sulle questioni possono parlare: un Consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva, non possono eccedere la durata di cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Articolo 26- Messa in votazione della proposta - Dichiarazione di voto

1. Quando la discussione è dichiarata chiusa, il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.
2. La parola può quindi essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti solo ai Capo gruppo e ai Consiglieri che dichiarano di votare in forma diversa dal proprio Capo gruppo.
3. Durante la votazione non è permesso prendere la parola.

Articolo 27 - Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Articolo 28 - votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Articolo 29 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSILIERI

Articolo 30- Diritto all'informazione dei Consiglieri –accesso e deposito atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e almeno tre giorni precedenti in caso di sedute ordinarie e almeno due giorni precedenti in caso di sedute straordinarie, durante l'orario di apertura degli uffici al pubblico.
2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata per poter essere esaminata.
3. I Consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto d'accesso alle notizie ed informazioni a tal fine utili ed a quanto può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti ed alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico-amministrativa del Comune. Il diritto di accesso è anche validamente esercitato mediante la pubblicazione degli atti presso il sito istituzionale e/o la trasmissione e/o consegna e/o messa a disposizione degli stessi in formato digitale e/o con altro mezzo informatico.
4. Il diritto di accesso trova limitazioni in presenza di una condotta:
 - a. con profili "*interesse personale*" (conflitto di interesse anche potenziale) o "*di terzi*";

- b. finalizza a paralizzare l'attività amministrativa e/o ad alterare la funzionalità degli uffici pubblici al regolare svolgimento di un servizio rivolto alla collettività;
- c. tesa a manifestare una richiesta "*abnorme*" o chiaramente "*emulativa*", con l'intento di ostacolare il regolare funzionamento degli uffici.

TITOLO VI

FORME DI INTERVENTO

Articolo 31 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo; il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Articolo 32- Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una semplice domanda relativa ad un fatto se sia vero o se una certa informazione sia pervenuta al Sindaco e se sia esatta, se l'Amministrazione intende prendere provvedimenti su determinate questioni.
2. L'interrogazione è presentata in forma scritta almeno quarantotto ore prima dell'ora di convocazione della seduta.
3. Seguendo l'ordine cronologico di presentazione e dando la precedenza ad altro Consigliere prima di passare a successive interrogazioni dello stesso Consigliere, ogni interrogazione può essere illustrata dal proponente ed alla stessa viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore indicato dal Sindaco.
4. In casi d'urgenza è possibile presentare l'interrogazione in apertura di seduta parlando per non più di cinque minuti; in tale caso la risposta può essere data immediatamente o essere differita alla successiva seduta o essere data per iscritto entro il termine di trenta giorni.
5. L'interrogante non ha diritto di parlare sulla propria interrogazione (salvo la lettura della stessa o una sintetica presentazione, e comunque non oltre cinque minuti) se non dopo la risposta e per dichiarare se sia o no soddisfatto.
6. Il tempo concesso per tale dichiarazione non può superare i due minuti.
7. Se l'interrogazione è posta da più Consiglieri ha diritto di parlare uno solamente.

Articolo 33- Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'Amministrazione circa i motivi di determinati comportamenti o gli intendimenti su determinati aspetti della vita amministrativa. Segue l'*iter* previsto per l'interrogazione.
2. L'intervento per illustrare l'interpellanza non può superare i cinque minuti.

Articolo 34 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio o alla fine della seduta allo scopo fissata.

Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di **30 giorni**, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

La risposta è data, di norma, oralmente in una adunanza del Consiglio che si tenga entro il termine di cui sopra.

Nel caso in cui entro tale lasso di tempo il Consiglio non si riunisca, la risposta è data per scritto, sempre entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di presentazione.

3. Su richiesta dell'interessato, all'interrogazione o interpellanza o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo viene data risposta scritta entro trenta giorni e il testo della risposta è posto a disposizione dei Consiglieri tramite deposito presso l'Ufficio segreteria.

4. Nel caso di risposta scritta all'interrogazione o interpellanza o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo la richiesta e la risposta alla stessa sono comunque comunicate al Consiglio alla prima adunanza utile.

5. L'interrogazione, l'interpellanza e ogni altra istanza di sindacato ispettivo possono essere effettuate verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate per iscritto.

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari.

In caso contrario, gli stessi si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro il termine massimo di 30 giorni.

In ogni caso, la richiesta orale proposta nel corso di una seduta del Consiglio comunale e concernente temi non inclusi nel relativo ordine del giorno, non può dar luogo a discussione.

Dopo la risposta, il proponente può intervenire, ma deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno.

6. Le interrogazioni, le interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo non danno luogo a deliberazioni consiliari.

Il proponente, tuttavia, può dichiarare di trasformare l'interrogazione o l'interpellanza in mozione e, conseguentemente, trova applicazione la relativa disciplina.

7. E' consentita la trattazione di numero tre interpellanze e di numero tre interrogazioni, durante la medesima seduta Consiliare.

Articolo 35- Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 36 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Articolo 37 -Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 38 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 39 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

